



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

**Decreto di rettifica del Decreto 19 gennaio 2022 concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Etna”.**

VISTO il decreto 19 gennaio 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 28 del 03 febbraio 2022, concernente le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “Etna”.

CONSIDERATO che, all’articolo 1, del disciplinare di produzione consolidato, di cui all’allegato A del predetto decreto, per mero errore materiale, è stato omissso il comma 2, concernente il riferimento alla zona di produzione delle uve, nell’ambito del comune di Milo, per la tipologia “*Etna*” *bianco superiore*;

CONSIDERATO che, all’articolo 6, dello stesso disciplinare di produzione, nella descrizione delle caratteristiche al consumo, per mero errore materiale, per la tipologia “*Etna*” *bianco superiore*, relativamente al valore all’acidità totale, è stato omissso il termine “*minima*” e per la tipologia “*Etna*” *spumante rosato o rosè*, nella descrizione dell’odore, è stata omisssa la specificazione “*talvolta*” riferita alle caratteristiche indicate;

RITENUTO di dover apportare le conseguenti rettifiche all’articolo 1 ed all’articolo 6 del citato disciplinare di produzione consolidato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, comma 1, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale n. 140736 del 25/03/2021 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## DECRETA

### Articolo unico

Il disciplinare di produzione consolidato dei vini a denominazione di origine controllata “Etna”, di cui all’allegato A del decreto 19 gennaio 2022 richiamato in premessa, è modificato come segue:

a) all’articolo 1, è aggiunto il seguente comma 2:

*“2. La produzione della tipologia “Etna” bianco superiore, di cui al comma 1, è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo, specificata nel successivo articolo 3.”;*

b) l’articolo 6, è modificato come segue:

- nelle caratteristiche al consumo della tipologia “Etna” bianco superiore, la dicitura “acidità totale: 5,5 g/l” è sostituita con “acidità totale minima: 5,5 g/l”.
- nelle caratteristiche al consumo della tipologia “Etna” spumante rosato o rosè, nella descrizione dell’odore, dopo il termine “caratteristico” è inserito il termine “talvolta”.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità – Vini DOP e IGP e di tale pubblicazione ne sarà dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*